



**COMUNE DI GAMBAROGNO
COMUNE DI MONTECENERI**

**Regolamento d'uso per la
Strada del Montecenerino**

INTRODUZIONE	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Scopo	3
Art. 3 Limiti di carico e tipi di accesso concessi	3
Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione a pagamento	4
Permessi annuali	4
Permessi temporanei	4
Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni	4
Richiesta.....	4
Autorizzazione	4
Art. 6 Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni	5
Art. 7 Modifica e revoca delle autorizzazioni.....	5
Art. 8 Tasse d'utilizzo.....	5
Art. 9 Telecomando della barriera.....	5
Art. 10 Disposizioni particolari.....	6
Art. 11 Divieti.....	6
Art. 12 Responsabilità.....	6
Art. 13 Vigilanza.....	6
Art. 14 Contravvenzioni.....	6
Art. 15 Ricorsi	7
Art. 16 Entrata in vigore	7

Regolamento d'uso per la strada del Montecenerino

INTRODUZIONE

Nei primi decenni del 16° secolo la strada del Montecenerino va vieppiù assumendo importanza poiché permette di collegare il porto di Magadino che, anche a seguito della scomparsa del porto di Gordola e del ponte della Torretta di Bellinzona, diventa uno dei principali punti d'imbarco di merci, collegando Milano con Lugano e le sue Valli.

La strada del Montecenerino è uno dei tratti dell'antica Via Regina meglio conservati nell'intero Cantone Ticino e per questo è riconosciuta nell'Inventario svizzero delle vie storiche, classificata come d'interesse nazionale. I Comuni di Gambarogno e Monteceneri, con l'accordo dell'Ufficio cantonale dei beni culturali e il sostegno finanziario di vari Enti, hanno eseguito importanti lavori di conservazione, ripristino e miglioria dell'intero sedime stradale, che vanno ora preservati con l'introduzione di un Regolamento che definisca le regole d'uso.

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

La strada storica del Montecenerino (in seguito strada) è un percorso didattico/escursionistico dedicato ai pedoni e ai ciclisti, con restrizioni per i veicoli motorizzati.

Si sviluppa da Quartino, nella giurisdizione territoriale di Gambarogno e sale fino al Monte Ceneri, sul territorio giurisdizionale di Monteceneri.

Art. 2 Scopo

Disciplinare:

- a) l'uso della strada;
- b) il prelievo di tasse a parziale finanziamento delle spese di manutenzione.

Art. 3 Limiti di carico e tipi di accesso concessi

Lungo il percorso della strada è posata la segnaletica indicante i divieti e i limiti di carico vigenti. I settori sono indicati con differenti colori nell'allega planimetria (1:2500), parte integrante del presente Regolamento e meglio:

1. colore verde strada in selciato, delimitata a valle da una barriera automatica e a monte da un masso ciclopico. **In questo settore il transito è soggetto ad autorizzazione a pagamento e permesso solo a veicoli fino a 2T, a trazione integrale;**
2. colore rosso strada in selciato, delimitata a valle da un masso ciclopico e a monte con barriera manuale. **In questo settore vige il divieto assoluto di transito, per tutti i veicoli motorizzati.**

Art. 4 Utenti abilitati con autorizzazione a pagamento

Per il “settore verde”, previo richiesta scritta, si rilasciano in modo restrittivo autorizzazioni di transito a pagamento, con le procedure e le tasse previste nel presente Regolamento, per veicoli a trazione integrale fino a 2T, come segue:

Permessi annuali

- solo ai proprietari e usufruttuari di edifici serviti dalla strada, se in presenza del domicilio.

Permessi temporanei

- ai proprietari e usufruttuari di edifici serviti dalla strada, se utilizzati per vacanza o altri scopi;
- ai proprietari dei terreni serviti dalla strada;
- ad altri utenti che dovessero dimostrare un interesse particolare.

Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni

Richiesta

1. Tutte le richieste di transito vanno inoltrate tramite l'apposito formulario e inviate alle Cancellerie comunali di Gambarogno o Monteceneri, competenti per il rilascio delle autorizzazioni e l'incasso delle tasse.
2. Per casi particolari o non previsti dal presente Regolamento la competenza è dei rispettivi Municipi.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione di transito, come pure i telecomandi della barriera, sono personali e non trasferibili, salvo all'interno del nucleo familiare dell'avente diritto.
2. L'autorizzazione scritta deve sempre essere riposta in maniera visibile sul parabrezza del veicolo.
3. La concessione di un'autorizzazione dà diritto ad ottenere, nei settori delimitati con barriere, un telecomando.
4. Sull'autorizzazione sarà indicato il numero di targa del/i veicolo/i ad esso/i riconducibile/i ma autorizza il transito di solo un veicolo alla volta.
5. I domiciliati con luogo di residenza lungo la tratta “verde”, oggetto del presente Regolamento, possono richiedere un'autorizzazione supplementare per altri veicoli all'interno del nucleo familiare.

Art. 6 Decadenza e rinnovo delle autorizzazioni

1. Nel caso di autorizzazioni di transito annuali, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, se entro tre mesi dalla fine di ogni anno civile non sia inoltrata disdetta scritta da una delle parti.
2. In tutti gli altri casi, le autorizzazioni di transito decadono al termine della durata indicata.

Art. 7 Modifica e revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione di transito può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida del Comune di emissione, per motivi d'interesse pubblico.
2. L'autorizzazione è revocata se ottenuta con false indicazioni, usata in modo improprio o, previo diffida, quando non sono rispettate le condizioni del presente Regolamento.

Art. 8 Tasse d'utilizzo

1. Le categorie di utenti indicati all'articolo 4 sono soggette al prelievo di una tassa d'uso; il mancato godimento dell'autorizzazione di transito non dà diritto ad alcuna restituzione.

Permessi annuali	da CHF 100.00 a CHF 300.00
Permessi annuali supplementari	da CHF 100.00 a CHF 300.00
Permessi temporanei, per un mese	da CHF 50.00 a CHF 100.00
Permessi temporanei, per un giorno	da CHF 10.00 a CHF 50.00

2. Le tasse sono concordate dai Municipi di Gambarogno e Monteceneri e fissate tramite Ordinanza tariffaria nei singoli Comuni.

Art. 9 Telecomando della barriera

1. La tassa d'uso annua dà diritto a un telecomando.
2. Per la consegna di ogni telecomando è richiesta una cauzione di CHF 50.00 (cinquanta), restituita alla riconsegna del telecomando.
3. Tutte le spese conseguenti alla perdita di un telecomando, cauzione compresa, sono integralmente a carico del beneficiario dell'autorizzazione.

Art. 10 Disposizioni particolari

1. L'avente diritto s'impegna a verificare la corretta chiusura della barriera immediatamente dopo il transito e a segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
2. Limitazioni o sospensioni del godimento della strada conseguenti a esigenze di manutenzione o di forza maggiore non danno diritto a indennità di sorta.

Art. 11 Divieti

Agli utenti della strada è vietato:

1. permettere l'uso a terzi non autorizzati;
2. il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
3. l'abbandono di veicoli privi di targhe di controllo lungo tutto il suo tracciato;
4. lo spargimento di ghiaia o sale, come pure l'utilizzo di catene da neve o pneumatici chiodati;
5. lo sgombero della neve dal campo stradale nelle zone con acciottolato;
6. l'uso di motoslitte sull'intero sedime della strada;
7. l'uso di motocarriole e/o simili, così come rimorchi.

Art. 12 Responsabilità

I Comuni di Gambarogno e Monteceneri declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni a seguito di difetti del campo stradale, dei manufatti in genere e in particolare per la caduta di sassi, alberi, rami e danni d'acqua e incendi.

Art. 13 Vigilanza

I Comuni di Gambarogno e Monteceneri vigilano sull'osservanza del presente Regolamento.

Art. 14 Contravvenzioni

1. Le contravvenzioni al presente Regolamento sono punite in base ai disposti della Legge Organica comunale.
2. Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

Art. 15 Ricorsi

Contro le decisioni dei Comuni di Gambarogno e Monteceneri, rappresentati dai rispettivi Municipi, è data facoltà di ricorso al Consiglio di stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei Consigli comunali di Gambarogno e Monteceneri, pubblicazione agli albi comunali e ratifica della Sezione enti locali.

Approvato con risoluzione del Municipio di Gambarogno l'8 febbraio 2016

Approvato con risoluzione del Consiglio comunale di Gambarogno il 29 marzo 2016

Approvato con risoluzione del Municipio di Monteceneri il

Approvato con risoluzione del Consiglio comunale di Monteceneri il

Approvato con decisione della Sezione enti locali no. 139-RE-14093 del 20 febbraio 2017